

TERMINI E CONDIZIONI**PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI****1. SCOPO E APPLICAZIONE DI QUESTI T&C**

- 1.1. I presenti Termini e condizioni ("**T&C**") unitamente all'Ordine di acquisto ("**PO**") emesso da una qualsiasi entità appartenente al gruppo di società Almirall ("**Almirall**") e a qualsiasi altro documento specificato in un PO, o allegato a un'offerta presentata di propria iniziativa da un fornitore ("**Offerta**"). Il PO o l'Offerta, insieme ai T&C (il "**Contratto**"), disciplinano le condizioni in base alle quali Almirall acquista, e il fornitore identificato nel PO o nell'Offerta ("**Fornitore**") consegna ad Almirall i prodotti o i servizi identificati nel PO o nell'Offerta (i "**Beni**" o i "**Servizi**").
- 1.2. Il Contratto costituisce la dichiarazione completa ed esclusiva dei termini del Contratto tra Almirall e il Fornitore (le "**Parti**") per l'acquisto dei Beni o dei Servizi identificati nel PO o nell'Offerta, e sostituisce tutti i precedenti accordi, impegni o intese orali o scritte in relazione a tale materia. Nessun termine o condizione approvata, fornita o contenuta nell'offerta, nella conferma o nell'accettazione dell'ordine, nelle specifiche o in documenti simili del Fornitore costituisce parte del Contratto e il Fornitore rinuncia a qualsiasi diritto che altrimenti potrebbe invocare su tali termini e condizioni, anche se tali condizioni sono state registrate o depositate dal Fornitore presso il registro delle imprese o un organismo pubblico.
- 1.3. Tutti i riferimenti ad Almirall nei presenti T&C si intendono diretti all'entità appartenente al gruppo di società Almirall che emette il PO o accetta l'Offerta.
- 1.4. I presenti T&C si applicano a tutti gli acquisti di Almirall e qualsiasi variazione ai T&C non ha alcun effetto salvo se espressamente concordata per iscritto e firmata da un rappresentante debitamente autorizzato di Almirall.

2. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

- 2.1. Dopo aver ricevuto il PO, il Fornitore ne conferma la ricezione e l'accettazione per iscritto. Almirall può annullare qualsiasi PO fintanto che non è stato accettato dal Fornitore come previsto nel presente documento, senza che tale annullamento dia al Fornitore alcun diritto di avanzare richiesta di risarcimento.

3. MODIFICHE

- 3.1. Almirall ha facoltà di richiedere, mediante ordine scritto, modifiche ai Servizi o ai Beni che il Fornitore deve fornire ai sensi del presente documento. Qualora tali modifiche o la sospensione causino un aumento o una diminuzione del costo dell'esecuzione del PO in questione, o del tempo richiesto per tale esecuzione, si deve negoziare tempestivamente un equo adeguamento del prezzo e il PO deve essere modificato per iscritto di conseguenza.

4. CONSEGNA/EROGAZIONE

- 4.1. I Beni devono essere consegnati, o i Servizi erogati, al momento o entro il periodo specificato nel Contratto. Le consegne anteriori alle date concordate possono essere rifiutate da Almirall o immagazzinate a spese del Fornitore fino alla data di consegna concordata. In generale, il Fornitore può effettuare consegne parziali/erogare prestazioni parziali solo previo consenso espresso di Almirall.
- 4.2. I Beni devono essere adeguatamente imballati e sistemati in modo tale da giungere a destinazione in buone condizioni, alle normali condizioni di trasporto, tenendo conto della natura dei Beni e di altre circostanze rilevanti (comprese le sostanze pericolose).
- 4.3. Salvo diversamente concordato per iscritto tra le parti, i Beni devono essere consegnati DDP presso i locali o le strutture indicate da Almirall e durante il normale orario di lavoro. I Beni vengono trasportati a rischio del Fornitore fino al completamento della consegna ad Almirall (compreso lo scarico e l'impilamento). L'assicurazione dei Beni è a carico del Fornitore.
- 4.4. Il Fornitore è tenuto a garantire che ogni consegna sia corredata da una bolla di accompagnamento che riporti, tra l'altro, il numero del PO, la data del PO, il numero di colli e il contenuto e, in caso di consegna parziale, il residuo da consegnare. Se la spedizione include materiali pericolosi, Almirall deve ricevere tempestivamente tutte le informazioni sul prodotto, in particolare le schede di sicurezza.
- 4.5. Le tempistiche di consegna dei Beni ed erogazione dei Servizi sono di fondamentale importanza per il Contratto. La mancata consegna dei Beni o la mancata erogazione dei Servizi nel periodo concordato, dà diritto ad Almirall,

nella misura consentita dalla legge, di: (i) annullare il Contratto in tutto o in parte; (ii) rifiutare di accettare qualsiasi consegna successiva di Beni o erogazione di Servizi; e (iii) recuperare dal Fornitore qualsiasi spesa ragionevolmente sostenuta da Almirall per ottenere beni o servizi in sostituzione da un altro fornitore.

- 4.6. I Beni e i Servizi non si considerano consegnati o erogati fino a quando un rappresentante debitamente autorizzato di Almirall non abbia firmato la relativa bolla di accompagnamento o dichiarazione per iscritto di avvenuta consegna (può essere sufficiente un'e-mail). La firma della bolla di accompagnamento o dichiarazione non costituisce accettazione da parte di Almirall dei Beni consegnati o dei Servizi erogati.

5. DICHIARAZIONI E GARANZIE

5.1. Il Fornitore dichiara, garantisce e si impegna nei confronti di Almirall affinché:

- (i) I Beni/Servizi siano conformi per quantità, qualità e specifiche ai dettagli indicati nel Contratto;
- (ii) i Beni/Servizi soddisfino gli standard normalmente richiesti e ragionevolmente attesi per tale tipo di Beni/Servizi, qualora il Contratto non indichi qualità e specifiche;
- (iii) i Beni/Servizi siano esenti da vincoli, gravami, oneri e difetti, sia latenti che palesi, utilizzabili, commerciabili e idonei allo scopo previsto;
- (iv) i Servizi siano erogati da personale adeguatamente qualificato e addestrato con la dovuta cura e diligenza e siano conformi al più alto standard di qualità prevalente nel settore;
- (v) i Beni/Servizi siano conformi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili sia del Paese di origine che di quello di destinazione, al momento della fornitura dei Beni o dell'erogazione dei Servizi, anche in materia di produzione, etichettatura, imballaggio, trasporto, importazione ed esportazione; e
- (vi) i Beni/Servizi non violino alcun diritto di proprietà intellettuale, segreto commerciale, proprietà o diritto contrattuale di terzi e non costituiscano un atto di concorrenza sleale.

5.2. Il Fornitore dichiara e garantisce inoltre che:

- (i) tutto il personale coinvolto nella prestazione dei Servizi è assunto correttamente dal Fornitore in conformità alle normative sul lavoro e il Fornitore è in regola con i pagamenti dovuti al personale e alla Previdenza Sociale e alle autorità amministrative e del lavoro competenti.
- (ii) tutto il personale, i consulenti e i consiglieri ingaggiati per la prestazione dei Servizi (x) sono stati specificamente informati della natura confidenziale delle Informazioni riservate e sono vincolati da obblighi scritti di riservatezza non meno restrittivi di quelli contemplati nel presente documento; e (y) hanno ceduto o sono vincolati per iscritto a cedere al Fornitore tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Contratto, in modo che Almirall possa esserne il proprietario ai sensi della Sezione 9. seguente.
- (iii) non è presente in alcun elenco ufficiale nazionale o internazionale di parti sanzionate e l'esecuzione del presente Contratto non viola alcun regolamento di controllo commerciale.
- (iv) rispetta tutte le leggi applicabili, comprese le Leggi anticorruzione e non è a conoscenza di alcuna indagine in corso da parte di un'Autorità governativa, o dalla stessa Parte o delle sue Affiliate, in relazione a tali potenziali violazioni

6. ISPEZIONE E TEST

- 6.1. Una volta che il Fornitore ha consegnato i Beni o erogato i Servizi, Almirall è tenuta a ispezionarli e testarli entro (i) un periodo di trenta (30) giorni di calendario dalla consegna o (ii) il periodo consentito per legge, a seconda di quale sia il più lungo. Se i risultati di tali ispezioni o test inducono Almirall a ritenere che i Beni o i Servizi non siano conformi al PO/Offerta o a qualsiasi specifica contenuta nel PO/Offerta o in un Accordo di garanzia della qualità, a seconda dei casi, Almirall è tenuta ad informare il Fornitore e quest'ultimo, se consentito dalla legge, deve intraprendere immediatamente, a proprie spese, le azioni necessarie per garantire la conformità, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la consegna di Beni nuovi e conformi o la prestazione di nuovi Servizi. Il periodo di preavviso decorre dalla data in cui Almirall o, nel caso di una transazione con terzi, il suo cliente, ha notato o avrebbe dovuto notare il difetto.

7. RISCHIO/PROPRIETÀ

I Beni sono a rischio del Fornitore fino al completamento della consegna ad Almirall (ai sensi della Sezione 4.3), momento in cui, fatto salvo qualsiasi diritto di rifiuto che Almirall possa avere ai sensi del Contratto o della legge, la proprietà, il titolo e il rischio dei Beni sono trasferiti ad Almirall.

8. **PREZZO E PAGAMENTO**

- 8.1. Il prezzo dei Beni o dei Servizi è quello indicato nel PO o nell'ultima offerta inviata dal Fornitore prima dell'invio del PO da parte di Almirall. Tale prezzo è definitivo e fisso e, salvo diversamente concordato per iscritto da Almirall, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ma comprensivo di tutti gli oneri per l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione e la consegna dei Beni o la prestazione dei Servizi ad Almirall e di eventuali dazi, imposte, costi di importazione o tributi sostenuti dal fornitore. Tuttavia, tutte queste imposte, compresa, se applicabile, l'IVA, dovranno essere elencate in fattura come voci separate.
- 8.2. Salvo diversamente indicato nel PO, Almirall paga il prezzo entro un periodo di sessanta (60) giorni dal ricevimento della relativa fattura non contestata (che include le informazioni richieste da Almirall).
- 8.3. Almirall applica le deduzioni, le trattenute o le compensazioni a cui Almirall può avere diritto nei confronti del Fornitore per qualsiasi motivo.
- 8.4. Salvo diversamente comunicato da Almirall per iscritto, il Fornitore non emette la propria fattura per la vendita dei Beni o la prestazione dei Servizi prima dell'accettazione dei Beni o dei Servizi da parte di Almirall.
- 8.5. Il Fornitore è tenuto a presentare ad Almirall adeguata certificazione dell'autorità fiscale competente attestante che il Fornitore è residente fiscale della giurisdizione in questione, nel caso in cui il Fornitore intenda avvalersi dei benefici di un trattato sull'imposta sul reddito di cui tale giurisdizione è parte. Al momento della ricezione, Almirall effettua eventuali deduzioni e trattenute fiscali in base all'aliquota fiscale prevista dall'accordo. Le due Parti forniscono all'altra Parte tutti i documenti e le informazioni necessarie per ottemperare a qualsiasi requisito delle autorità fiscali competenti in materia di Imposta sul valore aggiunto o di qualsiasi altra imposta.
- 8.6. Qualsiasi spesa che il Fornitore debba sostenere per la prestazione dei Servizi deve essere preventivamente approvata da Almirall per iscritto e deve sempre essere conforme alla Procedura operativa standard di Almirall Travel vigente in quel momento.

9. **DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

- 9.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale posseduti da ciascuna parte prima della data del Contratto o creati da ciascuna parte indipendentemente dal presente Contratto sono di proprietà di tale parte.
- 9.2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, se esistente, derivante da o relativo all'esecuzione o all'attuazione del presente Contratto ("**PI di foreground**") è considerato esclusivamente, irrevocabilmente e senza alcuna restrizione territoriale o temporale, nella misura in cui ciò sia legalmente possibile, di proprietà di Almirall. Nella misura in cui qualsiasi PI di foreground non è automaticamente acquisita da Almirall, il Fornitore con il presente documento: (a) cede ad Almirall in modo assoluto e con garanzia di pieno titolo tutti i diritti, i titoli e gli interessi in e su tale PI di foreground nella misura in cui tali diritti, titoli e interessi siano suscettibili di cessione attuale di diritti futuri; e (b) accetta di cedere tutti i suoi diritti, titoli e interessi su qualsiasi PI di foreground che non sia suscettibile di cessione attuale di diritti futuri, in ogni caso senza alcun compenso aggiuntivo oltre a quello previsto dal presente Contratto. Il Fornitore si impegna affinché, nella misura consentita dalla legge, tutte le persone coinvolte nella creazione della PI di foreground rinuncino ai loro diritti morali e a qualsiasi diritto simile o analogo in qualsivoglia giurisdizione del mondo in relazione a tale PI di foreground. Almirall ha il diritto di utilizzare, vendere, concedere in licenza, sfruttare, implementare, sviluppare e modificare, direttamente o indirettamente, senza alcuna limitazione, compreso il diritto di sublicenza, la PI di foreground e altre idee, disegni, creazioni o proposte fatte dal Fornitore in base al presente Contratto e/o nell'ambito dell'erogazione dei Servizi.
- 9.3. Il Fornitore si impegna a compiere tutti gli atti e ad eseguire tutti i documenti che possono essere richiesti per dare piena efficacia al presente articolo 9.

10. **ASSICURAZIONE**

Il Fornitore dichiara di possedere, ed è tenuto a mantenere, una copertura assicurativa per tutta la durata del Contratto, compresi i periodi di garanzia, sotto forma di assicurazione di responsabilità civile (commerciale e di prodotto) alle condizioni usuali.

11. **INDENNITÀ**

Il Fornitore indennizza e manleva Almirall da e contro qualsiasi perdita, responsabilità, danno, spesa e costo (inclusi, senza alcuna limitazione, ragionevoli spese legali e altri costi di difesa pari agli importi recuperabili ai sensi delle disposizioni di legge) derivanti da eventuali inadempimenti da parte del Fornitore dei suoi obblighi, dichiarazioni e garanzie ai sensi del presente Contratto, e/o derivanti da qualsiasi atto o omissione del Fornitore, dei suoi dipendenti,

agenti, appaltatori e subappaltatori relativamente all'erogazione dei servizi in violazione di qualsiasi legge, regolamento o altro requisito applicabile al Fornitore.

12. **RISOLUZIONE**

12.1. Almirall può in qualsiasi momento recedere dal Contratto, in tutto o in parte, dandone comunicazione scritta al Fornitore con almeno 30 giorni di calendario di anticipo; in tal caso, tutte le attività relative al Contratto saranno interrotte. Almirall è tenuto a pagare al Fornitore tutte le attività effettivamente svolte, nonché le spese associate che il Fornitore ha effettivamente sostenuto. Il Fornitore rinuncia a qualsiasi diritto di richiedere un risarcimento per la perdita di benefici o qualsiasi altra perdita indiretta nella misura consentita dalla legge.

12.2. Parimenti, Almirall può risolvere il Contratto con effetto immediato:

- (i) in caso di inadempimento sostanziale da parte del Fornitore dei suoi obblighi derivati o derivanti dal Contratto.
- (ii) se si verifica un cambiamento sostanziale nel controllo aziendale o nella direzione operativa del Fornitore che influisce negativamente sulla capacità del Fornitore di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del Contratto.
- (iii) in caso di insolvenza del Fornitore (provvisoria o definitiva) se consentito dalla legge.

12.3. La risoluzione anticipata del Contratto non pregiudica i diritti di Almirall maturati prima della risoluzione e non pregiudica l'eventuale risarcimento dei danni che Almirall ha diritto di richiedere in conformità alla legge.

12.4. In caso di risoluzione o scadenza del presente Contratto per qualsiasi motivo, il Fornitore è tenuto a restituire o distruggere immediatamente qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o Informazione riservata di Almirall in possesso o sotto il controllo del Fornitore o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti, rappresentanti o subappaltatori.

13. **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

13.1. Entrambe le parti sono tenute a rispettare le leggi in materia di protezione dei dati personali applicabili a ciascuna parte in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del presente Contratto, a seconda dei casi. Qualora i Servizi che il Fornitore è chiamato a prestare possano implicare il trattamento di dati personali per conto di Almirall, il Fornitore agisce in qualità di Responsabile del trattamento, e il trattamento dei dati personali è disciplinato come segue: a) i dati personali vengono trattati esclusivamente per lo scopo previsto dal Servizio e in base alle istruzioni fornite da Almirall e alle vigenti normative in materia di privacy; b) una volta terminato il Servizio, i dati personali vengono restituiti o distrutti, su richiesta di Almirall; d) in caso di coinvolgimento di terzi (sub responsabili), il Fornitore disciplina tale rapporto per iscritto applicando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente documento, compresa l'adozione di adeguate garanzie per quanto riguarda il Trasferimento internazionale dei dati. Le modifiche previste in merito all'aggiunta o alla sostituzione dei sub responsabili sono comunicate ad Almirall, consentendo ad Almirall l'opportunità di opporsi a tali modifiche; e) in considerazione dello stato dell'arte, il FORNITORE si impegna a implementare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di elaborazione utilizzati per il trattamento, fornendo un'adeguata formazione a tutto il suo personale, agli agenti e ai subappaltatori coinvolti nel trattamento dei dati personali; f) il Fornitore assiste Almirall nell'esecuzione delle valutazioni relative al servizio, nelle consultazioni con le Autorità, nella fornitura di informazioni sulla privacy ai singoli e nella risposta ai diritti dei soggetti interessati, a seconda dei casi; g) il Fornitore, senza indugio, notifica ad Almirall qualsiasi violazione dei dati personali effettiva o ragionevolmente sospetta e intraprende prontamente le misure necessarie per rettificare o porre rimedio a tale violazione dei dati personali. Il Fornitore si impegna a collaborare ragionevolmente con Almirall per risolvere e porre rimedio a una violazione dei dati personali; h) il FORNITORE mette a disposizione di Almirall tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità al trattamento dei dati.

13.2. In conformità alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, il Fornitore informa le persone che agiscono per suo conto che i dati personali contenuti nel Contratto o forniti ad Almirall di volta in volta, possono essere inclusi negli archivi di Almirall. Tali dati personali sono trattati ai fini della gestione del rapporto contrattuale e conservati per tutta la durata di quest'ultimo, nonché per il tempo necessario ad adempiere a eventuali obblighi di legge correlati. Il Fornitore riconosce e accetta espressamente (e informa i suoi dipendenti e le altre persone impegnate nella fornitura dei Beni e dei Servizi) che i suoi dati personali possono essere condivisi all'interno del gruppo di aziende Almirall, anche per la gestione adeguata del rapporto contrattuale. Inoltre, il Fornitore informa tali persone della possibilità di esercitare i propri diritti nei confronti di Almirall, nonché di presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza sulla protezione dei dati competente in merito a tale trattamento.

14. **AUDIT**

14.1. Almirall, direttamente e/o tramite terzi da essa designati, ha il diritto di verificare qualsiasi aspetto relativo alla prestazione dei Servizi, al monitoraggio delle metodologie, alla conformità con la Legge e i regolamenti applicabili, ai requisiti e/o alle procedure stabilite, ecc. Il Fornitore garantisce ad Almirall e/o a chi da essa designato l'accesso a tutti i sistemi, file, installazioni, ecc. relativi alla prestazione dei servizi e collabora e risponde alle richieste di informazioni, documentazione e qualsiasi altro elemento che possa essere richiesto da Almirall a questo proposito.

15. **PIATTAFORMA DEL FORNITORE. ADERENZA AL CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI DI ALMIRALL**

15.1. Il Fornitore accetta espressamente di registrarsi, durante la durata del rapporto commerciale con Almirall, su qualsiasi piattaforma su cui Almirall possa richiedere al Fornitore di registrarsi, in relazione all'approvvigionamento di servizi e/o beni e alla contrattazione dei fornitori, e/o alla gestione del ciclo di vita del rapporto commerciale tra le parti, compreso il pagamento delle fatture. In relazione alla registrazione del Fornitore su una qualsiasi di tali piattaforme, il Fornitore si impegna a fornire e a mantenere aggiornati tutti i dati, la documentazione e le informazioni che Almirall può ragionevolmente richiedere a tale scopo in qualsiasi momento.

15.2. Il Fornitore dovrà rispettare il Codice di Condotta dei Fornitori di Almirall, disponibile all'indirizzo www.almirall.com, come aggiornato periodicamente da Almirall. Il Fornitore è tenuto a garantire che il suo personale e qualsiasi subappaltatore che potrebbe essere coinvolto nell'erogazione dei Servizi o nell'approvvigionamento o nella fornitura dei Beni riceva una copia di tale Codice di condotta e vi si attenga. Almirall ha il diritto di verificare, direttamente o tramite terzi, la conformità del Fornitore a tale Codice di condotta.

16. **RISERVATEZZA**

16.1. Per tutta la durata del Contratto e per un periodo di quindici (15) anni dopo la sua cessazione per qualsiasi motivo, il Fornitore si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutto il know-how tecnico o commerciale, le specifiche, le invenzioni, i processi o le iniziative di natura confidenziale che gli sono state rivelate da Almirall o dai suoi rappresentanti e su qualsiasi altra informazione riservata relativa all'attività di Almirall o ai suoi prodotti che il Fornitore possa ottenere (le "Informazioni riservate"). Ciascuna delle parti si impegna a limitare la divulgazione delle Informazioni riservate ai propri dipendenti, agenti o appaltatori che hanno bisogno di conoscerle ai fini degli obblighi previsti dal Contratto.

16.2. L'obbligo di cui sopra non è applicabile a:

- (i) informazioni che siano o diventino di dominio pubblico a seguito della loro divulgazione da parte del proprietario delle informazioni.
- (ii) informazioni precedentemente note alle parti indipendentemente dal presente Contratto, senza alcuna restrizione relativa alla loro divulgazione al momento della stipula dell'accordo.
- (iii) informazioni richieste da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente

17. **CONSIDERAZIONI GENERALI**

17.1. Se una disposizione del Contratto è ritenuta illegale, invalida o inapplicabile, sotto qualsiasi aspetto, essa è considerata, nella misura di tale illegalità, invalidità o inapplicabilità, separabile e le restanti disposizioni del Contratto continuano ad avere pieno vigore ed effetto.

17.2. La mancata o ritardata applicazione o l'applicazione parziale di qualsiasi disposizione del Contratto non è da interpretarsi come una rinuncia a qualsiasi diritto ai sensi del Contratto.

17.3. L'eventuale rinuncia da parte di Almirall a eventuali violazioni o inadempimenti di una disposizione del Contratto da parte del Fornitore non è da considerarsi una rinuncia a violazioni o inadempimenti successivi e non influisce in alcun modo sugli altri termini del Contratto.

17.4. Gli articoli 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17 e qualsiasi altra disposizione del presente Contratto destinata espressamente o implicitamente a sopravvivere alla risoluzione o alla scadenza del presente Contratto, restano validi anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente Contratto per qualsiasi motivo.

17.5. Il presente Contratto (e qualsiasi questione, controversia o reclamo derivante da o in relazione ad esso, comprese le controversie extracontrattuali) è disciplinato e interpretato in conformità alle leggi del Paese in cui l'entità

contraente Almirall ha la propria sede legale (ad esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni) e le parti si sottomettono alla giurisdizione esclusiva del tribunale della città in cui l'entità contraente Almirall ha la propria sede legale.

- 17.6. Il Fornitore non ha facoltà di cedere, delegare, subappaltare, trasferire, imputare o distribuire altrimenti a terzi tutti o parte dei suoi diritti e delle sue responsabilità ai sensi del Contratto, senza previo consenso scritto di Almirall.
- 17.7. Almirall ha facoltà di cedere, delegare, subappaltare, trasferire, imputare o distribuire altrimenti tutti o alcuni dei suoi diritti e responsabilità ai sensi del Contratto a qualsiasi società del gruppo Almirall e anche a terzi (senza consenso, se consentito dalla legge) nel contesto di una transazione globale, di un trasferimento di attività o di risorse a cui sono collegati i Beni o i Servizi.
- 17.8. Il rapporto tra il Fornitore e Almirall è quello di un contraente indipendente. Nulla di quanto contenuto o eseguito ai sensi del presente Contratto è interpretabile come se il Fornitore fosse un dipendente, un socio, un rappresentante o un agente di Almirall. Nessuna delle due parti ha l'autorità di assumere impegni per conto dell'altra.